



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento del servizio antincendio all'elisuperficie di proprietà dell'ARNAS adibita a destinazione sanitaria del servizio HEMS della Regione Sicilia

CIG:



Art.1 Oggetto

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti l'affidamento **del servizio di vigilanza antincendio dell'elisuperficie di** proprietà dell'ARNAS adibita a destinazione sanitaria del servizio HEMS della Regione Sicilia. In particolare, l'appalto comprenderà la seguente obbligazione:

- Svolgimento del servizio antincendio dell'elisuperficie, ai sensi del D.M. 238/07;

Art. 2 Luogo di esecuzione delle prestazioni richieste

Costituiscono ad ogni effetto di legge luogo di esecuzione della prestazione oggetto del presente Capitolato la elisuperficie, le sue pertinenze e le opere d'arti (segnaletica luminosa, cancelli, recinzioni, tombini, fabbricati, impianto antincendio etc.).

A tal fine fa parte integrante del presente capitolato la planimetria dell'elisuperficie.

Art. 3 Durata del servizio

Il servizio da affidare avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto d'appalto tra l'Amministrazione procedente e l'aggiudicatario del servizio.

Il contratto potrà essere prorogato di anni 3 (tre) della validità della convenzione, alla scadenza del termine, ricorrendone i presupposti valutati secondo l'esclusivo e insindacabile giudizio della stazione appaltante, se e ed in quanto consentiti dalla legge.

In ogni caso l'aggiudicatario si obbliga, qualora non sia ancora stata completata la procedura per un nuovo affidamento, a garantire, su richiesta dell'Amministrazione e alle stesse condizioni dell'accordo sottoscritto, la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

Art. 4 Documentazione allegata

Costituiscono parte integrante del contratto, il cui contenuto dovrà essere conosciuto e rispettato integralmente dalle parti:

- il bando di gara;
- il capitolato speciale d'appalto;
- duvri;
- l'offerta tecnica comprensiva di relazione esplicativa sull'organizzazione, mezzi, personale, metodi operativi e servizi aggiuntivi offerti;
- l'offerta economica;

Art. 5 Modalità di attivazione del servizio e tempi di intervento

5.1 - Svolgimento del servizio antincendio dell'elisuperficie, ai sensi del D.M. 238/07

L'aggiudicatario dell'appalto di cui trattasi dovrà garantire, in ogni momento di attività della elisuperficie, la operatività costante di una squadra addetta alla vigilanza antincendio.

La squadra antincendio dovrà essere costituita da due elementi che dovranno essere contemporaneamente presenti. Non sarà tollerata in alcun modo l'assenza, anche solo momentanea, della squadra o anche di un solo componente della stessa, in armonia con quanto previsto dal presente articolo.

Il personale impiegato per costituire le squadre dovrà essere in possesso di abilitazione ai sensi della L. 930/80, D.M. 02/04/1981, D.M. 238/07, per elisuperfici di classe H2 come da tabella "A" del D.M. 238/07;

Le squadre dovranno operare secondo le istruzioni riportate sul manuale di gestione/piano qualità del servizio oggetto di gara.

Il servizio dovrà essere assicurato dalla presenza costante di una squadra antincendio come sopra costituita **dalle 7,00 alle 19,00**, mentre per la fascia orari dalle **19,00 alle 7,00** il servizio deve essere garantito da due reperibili h24 con tempo di intervento contenuto in **30 (trenta)** minuti dalla chiamata.

Il servizio così come sopra descritto dovrà essere svolto ogni giorno, da lunedì al sabato, mentre la domenica e i festivi il servizio verrà reso con la modalità della reperibilità h24, con tempo di intervento

contenuto in **30 (trenta)** minuti dalla chiamata.

Art. 6 Materiali

Tutti i materiali e le attrezzature installate e/o impiegate dovranno essere conformi alle normative UNI, CEI, alle circolari ISPESL, dei VV.F. o di altro Ente autorizzato.

I materiali dovranno, comunque, essere idonei all'impiego previsto, di ottima qualità e costruiti da primaria marca.

Art. 7 Registro dei controlli agli impianti antincendio

Tutte le attività di controllo, verifica, manutenzione e funzionamento agli impianti ed alle attrezzature di sicurezza e antincendio presenti in base, dovranno essere dettagliatamente documentate, a cura del Gestore dell'attività o da persona da questi specificatamente delegata, nell'apposito Registro. Tale documento dovrà costantemente rimanere depositato presso la base a disposizione sia della S.A. che degli organi di vigilanza. Lo schema del Registro dei controlli, che dovrà essere formalizzato entro 60 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto, dovrà essere preventivamente approvato dal R.U.P..

Art. 8 Obblighi in materia di tutela ambientale

L'affidatario del servizio è obbligato, in qualità di intermediario, alla gestione dei rifiuti, al controllo e alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti, per effetto dell'attività di sorveglianza antincendio, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Art. 9 Obblighi di diligenza, correttezza e buona fede

L'affidatario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione procedente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Art. 10 Osservanza di disposizioni e direttive

Nell'espletamento del servizio dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente capitolato e tutte le altre disposizioni dettate dall'Amministrazione che siano esecutive, anche implicitamente, delle norme del bando o dello stesso capitolato o di norme di Legge.

Art. 11 Responsabilità della ditta

La Ditta aggiudicataria, oltre ad essere responsabile della sicurezza ed incolumità del proprio personale nel rispetto della vigente normativa in materia, risponderà anche di eventuali danni che possono essere causati a persone o cose in conseguenza del servizio svolto limitatamente nell'area dell'eliperficie assegnata unitamente con il verbale di consegna ed è tenuta pertanto al loro completo e tempestivo risarcimento, soddisfacendo le parti lese e sollevando l'Azienda da qualsiasi eventuale contestazione che al riguardo le fosse mossa.

La ditta aggiudicataria dovrà nominare un Referente Unico per l'appalto in oggetto. Di tale soggetto, che dovrà garantire una costante reperibilità, l'aggiudicatario dovrà comunicare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il nominativo, il recapito telefonico sia fisso che portatile, la mail e il domicilio.

Art. 12 Subappalto e cessione di contratto

Ove non sia stata presentata eventuale dichiarazione relativa al subappalto, l'impresa aggiudicataria non potrà successivamente procedere in nessun caso al subappalto, neppure parziale. E' altresì vietata la cessione anche parziale del contratto.

L'inosservanza dei divieti di cessione comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 13 **Personale addetto al servizio**

Il personale impiegato per l'esecuzione del presente appalto dovrà:

- essere in possesso delle abilitazioni previste dalla vigente normativa. Di tali abilitazioni dovrà preventivamente essere consegnata copia, autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, al Gestore;
- essere in possesso della prescritta idoneità alla mansione. Del certificato medico rilasciato dal medico competente aziendale dovrà preventivamente essere consegnata copia, autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, al Gestore;
- essere provvisto di idonei dispositivi di sicurezza individuali. La completezza e l'idoneità di tali mezzi di protezione sarà oggetto di valutazione da parte del R.U.P. che effettuerà tale valutazione in collaborazione con il S.P.P. aziendale.

Il personale impiegato in elisuperficie, che si ritiene non possa essere inferiore a 2 unità contemporaneamente presente durante le ore di effettivo servizio, dovrà uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale che potranno essere impartite dal gestore dell'elisuperficie e/o dal R.U.P.

La ditta dovrà avvalersi di un congruo numero di personale appositamente qualificato che garantisca l'efficacia e la tempestività degli interventi. Il personale impiegato deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.

La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al R.U.P. e al Gestore, entro 15 gg. dall'inizio dell'attività, un elenco del personale operante presso la base, corredato dalle documentazioni previste dal precedente punto elenco.

Il personale operante presso la elisuperficie dovrà, in qualunque momento e situazione, rispettare le consuete norme comportamentali di igiene, di correttezza e di educazione, sia nei confronti del personale dell'ARNAS che del personale di altre ditte presenti in elisuperficie. In particolare l'aggiudicatario dovrà curare che il proprio personale:

- mantenga il segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, possa venire a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'ARNAS o il servizio da questa reso;
- indossi costantemente, durante lo svolgimento del servizio, la divisa ed i presidi concordati con l'ARNAS, che dovranno essere conservate con diligenza e non presentare segni di usura e di cattivo utilizzo e/o manutenzione;
- indossi costantemente il cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con sé un documento di identità;
- non esegua ordini impartiti da personale non avente titolo;
- non utilizzi indebitamente attrezzature di servizio presenti in elisuperficie (es. telefoni, fax, PC, ecc.);

La violazione reiterata di tali norme comportamentali potranno dare facoltà alla S.A. di chiedere l'allontanamento dalla base dell'operatore indisciplinato. L'aggiudicatario, previa richiesta scritta e motivata da parte del R.U.P., dovrà provvedere alla sostituzione del soggetto indisciplinato entro e non oltre 48 ore dalla richiesta. In caso di mancato rispetto di tale norma troveranno applicazione le penali di cui al successivo art. 18.

Art. 14 **Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente.**

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

Art. 15
Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

L'appaltatore del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e di fare, in sede di presentazione dell'offerta, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

Art. 16
Pagamento dei servizi resi

Il pagamento del canone relativo alla sorveglianza antincendio della elisuperficie sarà liquidato con cadenza bimestrale posticipata a 60 gg. fine mese a seguito dell'emissione della fattura.

Art. 17
Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata del contratto di affidamento del *servizio di sorveglianza antincendio*, l'affidatario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 18
Penalità

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, l'Ente procedente potrà pretendere, oltre all'obbligo di porre rimedio all'inadempimento accertato entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il pagamento di una sanzione da Euro 50,00 sino a euro 500,00, in ragione della gravità della violazione e dell'importanza rivestita dall'obbligazione inadempita, avuto riguardo all'interesse dell'Ente procedente.

Per inadempimenti particolarmente gravi che arrechino notevole danno, anche d'immagine (per esempio, in caso di sospensione o abbandono del servizio) l'ARNAS potrà trattenere a titolo di sanzione un importo fino alla somma prevista dalla fideiussione oltre al risarcimento danni, da corrispondere unitamente al primo versamento utile.

Art. 19
Risoluzione del contratto per inadempimento

Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C., qualora l'affidatario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

- a) fallimento dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa;
- b) inadempienza delle obbligazioni o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto;
- c) abbandono, sospensione totale o parziale del servizio, senza giustificato motivo;
- d) violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzati per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'ARNAS, il servizio stesso;
- e) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'ARNAS;
- f) abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'ARNAS, il servizio stesso;
- g) cessione del contratto o ricorso al subappalto;
- h) impiego di personale in numero inadeguato per una efficace e tempestiva attività di ripristino post-incidente.

Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge, del capitolato e del contratto che sia di particolare gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto sarà notificata al concessionario una intimazione

per iscritto con la fissazione di un termine di gg. 15 per procedere all'adempimento, secondo le modalità previste dall'art. 1454 C.C., decorso il quale termine in assenza dell'adempimento il contratto si intenderà risolto.

La cauzione prestata dall'appaltatore dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione procedente. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile e a quella di cui agli articoli 134, 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'ARNAS si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Art. 20 Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, D. Lgs. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati riservati", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. 196/03, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Art. 21 Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla aggiudicazione e alla stipulazione e registrazione del contratto sono da intendersi a totale carico del affidatario.

Art. 22 Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione del presente documento e allo svolgimento della procedura, sarà competente il Foro di Palermo.

Art. 23 Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Palermo li,